

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1253 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fofana Cedric GOULIZAN, e della società ASD OLIMPIA MERANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fofana Cedric GOULIZAN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Olimpia Merano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Olimpia Merano – A.S.D. Gargazzone del 19.4.2026 valevole per il campionato di Promozione, colpito con schiaffi al volto il sig. B.G., calciatore tesserato per la società A.S.D. Gargazzone, cagionandogli contusioni all'emivolto sinistro;

ASD OLIMPIA MERANO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Fofana Cedric Goulizan;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fofana Cedric GOULIZAN,
 - Società ASD OLIMPIA MERANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo Bertinato;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Fofana Cedric GOULIZAN,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD OLIMPIA MERANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò